



Deliberazione Giunta Regionale n. 556 del 13/12/2013

Dipartimento 52 - Della Salute e delle Risorse Naturali.

Direzione G. 6 - Per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12 e sentenza del TAR Campania sez. I di Salerno n. 278/13 a favore della sig.ra De Meo Stefania - Avv. Davide Polito.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- b. la Giunta Regionale con delibera n. 170 del 3 giugno 2013 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 21 giugno 2013;

RILEVATO che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 861058 del 22.11.2012, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48 /2012 e con nota prot. n. 107871 del 12.02.2013 la sentenza del Tar Campania sez. I di Salerno n. 278/2013 contentente l'obbligo di dare concreta esecuzione al giudicato in parola;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTE

- a. la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12 che, definitivamente pronunciando, così provvede:
 - a.1 estromette dal presente giudizio l'amministrazione provinciale di Avellino in persona del legale rappresentante p.t. Per carenza di legittimazione passiva;
 - a.2 dichiara responsabile ex art 2043 c.c. la Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore;
 - a.3 accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. a pagare a De Meo Stefania la somma di € 600,00 per ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo oltre le spese e competenze di causa liquidate in € 450,00 di cui € 50,00 per spese € 200,00 per diritti e € 200,00 per onorari oltre spese generali , iva, cap come per legge;

- a.4 compensa tra le parti tutte le altre spese;
- b. la sentenza del Tar Campania Sez. I di SA n. 278/2013 che :
- b.1 ordina alla Regione Campania di dare piena esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla data di notificazione della presente a cura della parte ricorrente. Affida al sig. Prefetto di Avellino il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di inottemperanza, di assumere direttamente ovvero di affidare ad un funzionario del suo ufficio i compiti di commissario ad acta, il cui compenso, tenuto conto della lite e della complessità degli adempimenti, è fissato in € 600,00 ed è posto a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- b.2 condanna la predetta Amministrazione regionale al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente giudizio che comprensive di diritti, onorari ed altre competenze sono liquidate in € 400,00 ed al rimborso del contributo unificato;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 48/2012 del Giudice di Pace di Ariano Irpino occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;
- b. il TAR della Campania – Sezione staccata di Salerno (sezione I) con sentenza n. 278/2013 ha ordinato alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza n. 48/12 del G.d.P. di Ariano Irpino;
- c. il debito complessivo ammonta a **€ 2.140,84=** di cui € 600,00 per sorta capitale, € 28,29 per interessi legali, € 31,91 per rivalutazione monetaria ed € 300,00 per rimborso contributo unificato oltre competenze del legale pari ad € 1.180,64 (diritti ed onorari € 450,00 sentenza G.d.P., € 400,00, diritti ed onorari liquidati dal Tar, spese € 88,72, cpa € 36,00, iva 22% € 205,92);
- d. la spesa complessiva di € 2.140,84=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- e. il debito fuori bilancio in questione di € 2.140,84= derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;
- f. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di **€ 2.140,84=** ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”, all'uopo istituito, della somma di **€ 2.140,84=** e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 2.140,84=** da assumersi sul capitolo 580, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;

- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. 6 maggio 2013 n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- e. la DGR n. 170 del 3 giugno 2013 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013/14/15;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, la somma complessiva di **€ 2.140,84=** appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dalla sig.ra De Meo Stefania, così come specificato nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria;
2. di prendere atto che la somma totale di **€ 2.140,84=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
3. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:
 - capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per **€ 2.140,84=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 2.140,84=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 2.140,84=** da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **DE MEO STEFANIA**, nata a Torino 23.12.1968 e residente in Zungoli (AV) alla via Provinciale n. 41 - C.F. DMESFN68T63L219E.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 960,20 derivante da sentenza del G.d.P. di Ariano Irpino n. 48/12 e sentenza n. 278/13 del TAR Campania I sezione staccata di Salerno.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione la Sig.ra De Meo Stefania conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino con sentenza n. 48/2012 condanna la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Per l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Giudice di Pace l'avvocato ricorre al TAR Campania, I sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 278/13 ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza entro termine perentori.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

Sorta	€ 600,00
Rivalutazione	€ 31,91
Interessi legali	€ 28,29
Rimborso contributo unificato	€ 300,00

Totale debito* € 960,20

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 960,20** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 960,20=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Avv. **DAVIDE POLITO** nato il 19.11.1968 ad Ariano Irpino ed ivi residente in Via Valleluogo n. 6/B - C.F. PLT DVD 68S19 A399I.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 1.180,64 derivante da sentenza del G.d.P. di Ariano Irpino n. 48/12 e sentenza n. 278/13 del TAR Campania I sezione staccata di Salerno.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione la Sig.ra De Meo Stefania conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino con sentenza n. 48/2012 condanna la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Per l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Giudice di Pace l'avvocato ricorre al TAR Campania, I sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 278/13 ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza entro termine perentori.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

Diritti ed Onorari GdP	€ 450,00
Diritti ed Onorari TAR	€ 400,00
Spese	€ 88,72
Cap	€ 36,00
Iva 22%	€ 205,92
Totale*	€1.180,64

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.180,64** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.180,64=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 48/12.

Sentenza Tar Campania I sezione staccata di Salerno n. 278/13.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
BOLLETTINO UFFICIALE E 01
della REGIONE CAMPANIA
n. 73 del 23 Dicembre 2013
MAR 2012
UFFICIO RISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

CC
1835/11

capua

Li PARTE I Atti della Regione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. Civ. n. 48/12
R. G. n. 201/C/11
Rep. n.
Cron. n. 195/12

Il **Giudice di Pace di Ariano Irpino Dott. Amedeo D'Agostino** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. 201/C/11 RG, avente ad oggetto "risarcimento danni", **riservata in decisione all'udienza del 13.02.12**, promossa

DA

- **DE MEO STEFANIA**, nata il 23.12.68 a Torino, residente a Zungoli alla Via Provinciale n. 41, C.F. DME SFN 68T63 L219E ed elettivamente domiciliata ad Ariano Irpino presso lo studio dell'**AVV. DAVIDE POLITO**, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione Via xx
Ariano
83031

ATTRICE

CONTRO

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., P. IVA 80011990639, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, dall'**AVV. MARIA FILOMENA LUONGO** dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via Fontanuova c/o Genio Civile

CONVENUTA

NONCHE'

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di AVELLINO**, in persona del Presidente p.t., P. IVA 800001906, con sede ad Avellino alla P.zza Libertà

CONVENUTA - CONTUMACE

CONCLUSIONI:

- il difensore dell'attrice conclude chiedendo la condanna della convenuta Regione Campania, in solido con la convenuta contumace Amministrazione Provinciale di Avellino, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalla sua autovettura Toyota Rav 4 tg. DE113XD in diretta conseguenza del sinistro, per un ammontare di € 777,05. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore;
- il difensore della Regione Campania nella comparsa di costituzione conclude affinché il

legittimazione passiva della Regione Campania e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio, essendo la Provincia di Avellino l'unica legittimata in suddetta materia; in subordine, nel merito, rigettare la domanda perchè infondata in fatto ed in diritto e non provata; in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'adito giudicante voglia ritenere passivamente legittimata la Regione Campania in relazione al presente giudizio, accogliere l'azione di rivalsa proposta e condannare l'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo che si riterrà dovuto all'attore. Il tutto con il favore delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché il valore della causa non eccede € 1.100,00 e l'oggetto della controversia non riguarda rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il Giudice deve pronunciare sentenza secondo equità ex art. 113 c.p.c., così come modificato dal D. L. 08.02.03, n. 18. Tale dovere non comporta alcun divieto di pronunciare secondo diritto, in base a norme giuridiche ritenute adatte al caso in esame. In questa circostanza le regole di diritto corrispondono alle ragioni di equità.

Preliminarmente è utile precisare che per individuare il soggetto legittimato passivamente all'azione risarcitoria promossa dall'automobilista che lamenta di aver subito un danno a seguito della collisione con un animale selvatico, è necessario prendere le mosse dalla legge 11.02.92, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Con tali disposizioni il legislatore, a modifica della legge 27.12.77, n. 968, secondo la quale la fauna selvatica era considerata *res nullius*, all'art. 1 ha previsto: *la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*. In virtù di tale norma è configurabile una situazione di astratta titolarità dominicale sulla fauna selvatica con conseguente imputabilità della responsabilità risarcitoria per i danni cagionati a terzi dagli animali selvatici. Tale responsabilità, però, non può essere ascritta allo Stato atteso che l'art. 1, 3° comma, della legge n. 157/92 ha previsto che le regioni a statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Tale delega delle funzioni di controllo e di tutela della fauna selvatica dallo Stato alle Regioni ha comportato un trasferimento della responsabilità risarcitoria per danni cagionati dalla selvaggina in capo alle Regioni. In merito, la più recente giurisprudenza ha sostenuto:

- *sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11*

per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la L. n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. Civ. 16.11.10, n. 23095);

- in tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Cass. Civ., 13.01.09, n. 467);

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata «Acquisti, espropriazioni ed indennizzi», disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (Cass. Civ., 10.10.07, n. 21282);

- in tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo

fauna selvatica e dall'attività venatoria, la P.A. al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 26 della legge reg. della Campania n. 8 del 1996 va proposta nei confronti della provincia cui compete la procedura di accertamento del diritto all'indennizzo, di determinazione del suo concreto ammontare e di pagamento diretto con i fondi che annualmente la regione ha il dovere di alimentare e versare alla medesima amministrazione provinciale (Cass. Civ. 17.12.07, n. 26536).

Da ciò deriva che la ripartizione delle competenze fra la Regione e la Provincia si determina nel senso che alla Regione sono affidati compiti di programmazione, coordinamento e controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia competono funzioni amministrative con particolare riferimento all'attività venatoria nonché l'obbligo di risarcimento limitato, però, ai danni prodotti alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica. (art. 26 - risarcimento danni alle produzioni agricole - della legge regionale della Campania N. 8 del 10.04.96). Il richiamo ai danni alla produzione agricola dalla fauna protetta e dalla attività venatoria induce a escludere che alla responsabilità della Provincia possano ricondursi, con un'interpretazione analogica che estenderebbe le ipotesi tassativamente previste, anche i danni per il fatto di un animale che ha attraversato una strada provinciale. Perciò, nel caso in cui sia proposta una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ad un autoveicolo in circolazione, legittimata passiva rispetto a tale pretesa deve ritenersi la Regione e non la Provincia.

Una volta affermata la legittimazione passiva della Regione, si deve stabilire se il danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per danni da illecito in generale) o dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali intesi come animali domestici di cui si ha la custodia o la proprietà). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e che perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. In particolare è stato sostenuto: *in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte del P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto*

comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. Civ. 21.11.08, n. 27673; conf.: Cass. Civ. 28.03.06, n. 7080 ; Cass. civ. 25.11.05, n. 24895; Cass. civ. 24.06.03, n. 10008; Cass. Civ. 14.02.00, n. 1638).

Passando al caso in esame, dagli atti di causa e dalla prova testimoniale è risultato che il giorno 05.02.10, alle ore 18,45 circa, in Ariano Irpino, alla C.da Montagna, l'autovettura Toyota Rav 4 targ. DE 113 XD, di proprietà di De Meo Stefania e condotta da Iorizzo Ferdinando, mentre percorreva a velocità moderata la S.P. 63 con direzione Zungoli-Villanova, all'uscita di una curva a visuale aperta, veniva urtata nella parte anteriore laterale sinistra da un cinghiale che sbucava all'improvviso da sinistra. Era buio e la strada non era illuminata. In seguito all'urto la Toyota riportava danni alla parte anteriore laterale sinistra. Con l'escussione del teste l'attrice ha provato la sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità e dei danni subiti dal proprio veicolo e che la Regione Campania non ha adottato adeguate e sufficienti misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o a cose.

Per tutti i motivi su esposti, la Regione Campania deve ritenersi unica responsabile ex art. 2043 c.c. del sinistro per cui è causa e, perciò, obbligata a risarcire tutti i danni riportati dalla Toyota targ. DE113XD di proprietà di De Meo Stefania. Tali danni, tenendo presente il preventivo di spesa di € 777,05, rilasciato dalla Carrozzeria Carchia s.r.l. con sede ad Ariano I., possono essere equitativamente determinati in € 600,00.

Pertanto, il Giudicante ritiene di dover:

- estromettere dal presente giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino per carenza di legittimazione passiva;
- dichiarare unica responsabile ex art. 2043 c.c. la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
- accogliere la domanda e per l'effetto condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di De Meo Stefania della somma di € 600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo.

Infine, ex art. 91 c.p.c., tutte le spese e competenze di lite sostenute dall'attrice, così come liquidate nel dispositivo e con attribuzione all'Avv. Davide Polito anticipatario, devono essere poste a carico della Regione Campania, mentre ricorrono giusti motivi (contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva) per compensare tra le parti tutte le altre.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino definitivamente decidendo secondo equità sulla domanda proposta da De Meo Stefania contro la Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Avellino, con atti di citazione ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1)- estromette dal presente giudizio l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., per carenza di legittimazione passiva;

2) - dichiara unica responsabile ex art. 2043 c.c. la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.;

3)- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a DE MEO STEFANIA:

- la somma di € 600,00, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo;

- le spese e competenze di causa liquidate in € 450,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti e € 200,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

4)- compensa tra le parti tutte le altre spese.

Così deciso in Ariano Irpino il 20 FEB. 2012


IL CANCELLIERE *no*
Domenico Ricci

Il Giudice di Pace
(Dr. Anselmo D'Agostino)

Sentenza depositata in Cancelleria e resa pubblica ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ariano Irpino 21 FEB. 2012

Il Cancelliere
Domenico Ricci



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ARIANO IRPINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva, e per la prima volta, a richiesta dell'avv. _____

[Signature]
per uso notifica ed esecuzione. 05 MAR. 2012

Ariano Irpino, li _____

[Signature]
IL CANCELLIERE
Domenico Nigro

E' conforme alla prima copia esecutiva.
Ariano Irpino, li _____

05 MAR. 2012

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - B3
Domenico Nigro



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Davide Polito, n. q.;


Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Ariano

Irpino ho notificato l'avantiesteso atto a:

Regione Campania, in persona del Presidente p. t., Via Santa Lucia n. 81-

80132 NAPOLI

portandomi nel detto domicilio ed ivi consegnandone copia a





1120112
AW Leonardi

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

SEZIONE PRIMA

Al legale raff. re fl.
Regione Campania
NAPOLI

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 31/01/2013 con il n. 278/2013 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 1572/2012

Parti	Avvocati
DE MEO STEFANIA	Polito Davide

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T.	

Salerno, li' 31/01/2013



l'operatore amministrativo


E. Amabile
MAK SIDA Puzizia

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0089607 05/02/2013

Mittente : TAR SA 1

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario



Contributo assolto

L. 23.12.1999, n. 488

N. 278/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2012, proposto da:
Stefania De Meo, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Polito, con
domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

*per dell'esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla
sentenza del giudice di pace di ariano irpino n. 48/2012,*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott.
Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza indicata in epigrafe contiene la condanna della Regione Campania al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi indicate, da maggiorare di interessi e della rivalutazione monetaria. Tuttavia, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la decisione non è stata ancora concretamente eseguita e, pertanto, permane l'inottemperanza dell'Amministrazione.

Ne consegue che il ricorso in esame – proposto seguendo le modalità indicate dagli artt. 112 e segg. Cod. proc. amm- deve essere accolto.

Di qui la necessità che la Sezione ordini all'Amministrazione stessa di provvedere al pagamento entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione della presente a cura dell'interessata..

La Sezione, inoltre, ritiene di dover affidare sin da ora al Prefetto di Avellino il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, di assumere direttamente ovvero di affidare ad un funzionario del suo Ufficio i compiti di commissario ad acta.

Il compenso per il predetto commissario e le spese relative al presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente

P.Q.M.





Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo, accoglie

\ e, per l'effetto:

a)- ordina alla Regione Campania di dare piena esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla data di notificazione della presente a cura della parte ricorrente,

b)- affida al sig. Prefetto di Avellino il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, di assumere direttamente ovvero di affidare ad un funzionario del suo Ufficio i compiti di commissario ad acta; il compenso per detto commissario, tenuto conto del valore della lite e della complessità degli adempimenti, è fissato in € 600,00 (seicento) ed è posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.

c)- condanna la predetta Amministrazione regionale al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate il € 400,00 (quattrocento) ed al rimborso del contributo unificato anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24


gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 31 GEN. 2013

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Art. 87 co. 3, cod. proc. amm.)
Dot. Giuseppe Cavallone



Per copia conforme all'originale che si è
suscitata al Segretario della Regione Campania
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura
17 agosto 1907, n. 642.
Salerno 31 GEN. 2013



L'Assistente
MAAK Sig.ra Parola

